Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 2 settembre 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1958, n. 857.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale civile di Tricarico », con sede in Tricarico (Matera).

N. 857. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale civile di Tricarico », con sede in Tricarico (Matera), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico con alcune modificazioni.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n* 208. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1958, n. 858.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione Santa Maria, in frazione Ciorani del comune di Mercato San Severino (Salerno).

N. 858. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione Santa Maria, in frazione Ciorani del comune di Mercato San Severino (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 29 *agosto* 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n.* 201. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1958, n. 859.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, in rione Valleggio del comune di Como.

N. 859. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 29 giugno 1956, integrato con dichiarazione del 15 marzo 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, in rione Valleggio del comune di Como.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 29 *agosto* 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n.* 207. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1958, n. 860.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine della Salute, in località Tormarancio della città di Roma.

N. 860. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 22 febbraio 1957, integrato con tre dichiarazioni, di cui la prima in data 23 febbraio 1957 e la seconda e la terza in data 30 aprile 1957, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine della Salute, in località Tormarancio della città di Roma, e alla istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 29 *agosto* 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 206 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1958, n. 861.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo, nella forma « aeque principaliter », della parrocchia dei Santi Eustorgio e Sebastiano, in Serralunga di Crea (Alessandria), con la parrocchia della Beata Vergine del Rosario e San Giovanni Battista, in Forneglio di Serralunga di Crea.

N. 861. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 27 gennaio 1958, col quale è stata unita in perpetuo, nella forma « æque principaliter », la parrocchia dei Santi Eustorgio e Sebastiano, in Serralunga di Crea (Alessandria), con la parrocchia della Beata Vergine del Rosario e San Giovanni Battista, in Forneglio di Serralunga di Crea.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 205 — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1958.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Ravenna a ricevere in deposito merci estere nel Magazzino generale da esso gestito.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto legge 1° luglio 1926, n. 2290, che stabilisce l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e le successive sue modificazioni;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali, e la sua successiva modificazione;

Visti i decreti Ministeriali 18 giugno 1949, 11 maggio 1953, 13 luglio 1953, 6 febbraio 1954, con i quali il Consorzio agrario provinciale di Ravenna è stato autorizzato ad istituire ed esercire un Magazzino generale principale e numerose succursali per merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza presentata dal predetto Consorzio agrario provinciale di Ravenna, intesa ad ottenere la

autorizzazione a ricevere in deposito merci estere, nella sede principale del Magazzino generale, come sopra autorizzato;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna con la deliberazione della Giunta camerale n. 263, del 14 maggio 1958;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Ravenna è autorizzato a ricevere in deposito merci estere nella sede principale del proprio Magazzino principale, autorizzato come dalle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le norme regolamentari e le condizioni tariffarie — per quanto concerne il deposito delle merci estere — che il Consorzio in parola dovrà applicare nella conduzione del Magazzino generale, sono quelle approvate dalla Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna con la deliberazione n. 263, del 14 maggio 1958.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1958

p. *Il Ministro per l'industria ed il commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

(4577)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.

Limitazione di velocità a km. 30 orari lungo alcune strade del comune di Venalzio (Torino).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Venalzio: via Roma e via Antica Reale;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo le seguenti strade del comune di Venalzio: via Roma e via Antica Reale.

Roma, addì 25 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(4607)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1958.

Autorizzazione alla Banca D'Innella & C., società in nome collettivo con sede in Spinazzola (Bari), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Spinazzola e di Minervino Murge, in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca D'Innella & C., società in nome collettivo con sede in Spinazzola (Bari);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca D'Innella & C., società in nome collettivo con sede in Spinazzola (Bari), è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Spinazzola e di Minervino Murge, in provincia di Bari, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dallo art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(4553)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1958.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, è autorizzato a compiere nel territorio dei comuni di Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, Ortonovo e Sarzana, in provincia de La Spezia, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(4551)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1958.

Iscrizione nella tariffa generale di vendita dei tabacchi lavorati esteri della sigaretta di produzione americana « Salem menthol fresh King size Filter ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Con effetto dal 1° ottobre 1958 viene iscritta nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri la sigaretta di produzione americana « Salem menthol fresh King size Filter » e ne viene fissato il prezzo di vendita al pubblico in L. 21.500 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1958

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1958
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 322. — DE SILVA

(4602)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1958.

Adeguamento, con modificazioni, della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143;

Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143;

Sulla proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la tariffa predetta al mutato valore della moneta e di apportarvi modificazioni;

Decreta:

E' disposto l'adeguamento, con modificazioni, della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143, secondo le norme di cui all'unito allegato vistato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Roma, addì 21 agosto 1958

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Adeguamento, con modificazioni, della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143.

Art 1

Quando l'incarico al professionista riguardi l'esecuzione di più opere complete, di tipo e caratteristiche costruttive identiche, cioè di opere ripetute, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sulla base della somma dell'importo di una sola opera e degli importi delle altre opere ripetute, ridotti, questi ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare da 1/5 ad 1/2, a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza

Nel caso di incarichi di progettazione di edilizia popolare ed economica, l'eventuale speciale lavoro di concezione e d'impostazione urbanistica verrà compensato con un onorario integrativo a discrezione

Art 2

I criteri stabiliti negli articoli 21 22 e 23 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, sono applicabili alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate alla lettera *A*) del capo II della stessa tariffa

Art 3

Le tabelle *A* e *F*, allegate alla legge citata nell'articolo precedente, sono prolungate, oltre i 500 milioni di lire e fino a 5 miliardi, come rispettivamente alle tabelle *A*/1 e *F*/1 annesse al presente decreto, nelle quali ultime le percentuali risultano già maggiorate dell'aumento fissato al seguente art 4, secondo comma

Art 4

I compensi a vacazione previsti nell'art 4, terzo comma, della tariffa indicata al precedente art. 2 sono modificati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 2000 per il professionista incaricato, di L. 1200 per ogni aiuto iscritto nell'albo e di L 720 per ogni altro aiuto di concetto

Tutti gli altri compensi previsti dalla stessa tariffa sono aumentati del quaranta per cento.

Art 5.

Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale ivi compresi gli incarichi di collaudo, ha facolta di essere compensato a norma dell'art. 13, primo comma, della tariffa indicata nel precedente art 2, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 della stessa tariffa in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale In caso di disaccordo con il committente la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'ordine, sempre pero entro il predetto limite massimo.

Art. 6.

I compensi stabiliti dalla tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

TABELLA *A*/1

Onorari a percentuale dovuti al professionista per ogni cento lire di importo dell'opera

CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14

IMPORTO DELLE OPERE (Lire)	Costruzioni edilizie							Impianti industriali completi			Impianti di servizi generali		
	I*a*	I*b*	I*c*	I*d*	I*e*	I*f*	I*g*	II*a*	II*b*	II*c*	III*a*	III*b*	III*c*
600.000.000	2 207	2.648	2 814	3.479	4.550	2 408	2.811	1.673	2 007	2.275	2.207	2.476	3.346
700.000.000	2.130	2 557	2 716	3 362	4.398	2 328	2 716	1.617	1 940	2.199	2 130	2.392	3 234
800 000.000	2.072	2.486	2 634	3 260	4 264	2 258	2.633	1.568	1.881	2.132	2 072	2.319	3 136
900 000.000	2.016	2.419	2.566	3 178	4 155	2.199	2.566	1.527	1 832	2.077	2.016	2.261	3.054
1.000.000.000	1.995	2.394	2 536	3.141	4.107	2.174	2 536	1.510	1.811	2 053	1.995	2.234	3 019
1.500 000.000	1.841	2.209	2 342	2 900	3 794	2 007	2.343	1 394	1 673	1 897	1.841	2.063	2 788
2 000.000.000	1.750	2 100	2.228	2.758	3.607	1 909	2.228	1 325	1.591	1.804	1 750	1 962	2 653
3.000.000.000	1.610	1 932	2 066	2.559	3.346	1.771	2.066	1.230	1.475	1.673	1 610	1.820	2.459
4.000.000.000	1.535	1.843	1.954	2 419	3.165	1.675	1.954	1.163	1.395	1.582	1 535	1.722	2.326
5.000 000 000	1 470	1 764	1 873	2 318	3 032	1.604	1.873	1.114	1 337	1 516	1 470	1 649	2.228

IMPORTO DELLE OPERE (Lire)	Impianti elettrici			Macchine isolate	Ferrovie o strade		Opere idrauliche			Acquedotti e fognat	Ponti, manufatti *isolati, strutture* speciali		
	IV*a*	IV*b*	IV*c*	V	VI*a*	VI*b*	VII*a*	VII*b*	VII*c*	VIII	IX*a*	IX*b*	IX*c*
600.000.000	2 811	2.142	1.806	—	1 591	2.724	1.568	2.002	2.287	2.207	1.635	2 927	3.612
700.000.000	2.716	2.069	1.745	—	1.583	2.674	1.554	1.974	2 256	2.133	1.582	2.830	3 444
800 000.000	2.633	2 007	1 692	—	1.577	2 623	1.484	1 946	2.223	2 070	1.528	2.735	3 332
900 000.000	2.566	1.955	1 649	—	1.559	2.571	1.470	1.918	2.192	2 017	1.465	1.626	3 220
1.000.000.000	2.536	1 933	1.631	—	1.552	2.499	1 456	1 890	2.158	1 993	1 444	2.583	3 085
1.500 000.000	2 343	1.785	1.506	—	1.475	2.196	1 386	1 848	2 111	1 841	1.268	2.270	3 040
2 000.000.000	2 228	1 698	1 432	—	1.423	2.031	1.316	1.792	2.046	1.750	1 152	2 060	2.671
3.000.000.000	2.066	1.575	1 328	—	1 407	1.986	1.246	1.708	1 951	1.624	1.099	1.968	2 424
4.000.000.000	1 954	1 489	1.255	—	1.372	1.960	1.204	1.624	1.856	1.535	1.093	1 960	2 312
5.000 000 000	1.873	1.426	1 204	—	1 346	1.934	1.148	1.540	1.758	1.471	1.082	1 937	2 696

Per opere di importi superiori si applicano le ultime percentuali della Tabella.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia* GONELLA

TABELLA *F*/1

Onorari dovuti al professionista per perizie estimative particolareggiate per ogni mille lire di importo stimato

IMPORTO STIMATO (Lire)	CLASSE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14								
	Costruzioni edilizie	Impianti industriali completi	Impianti di servizi generali	Impianti elettrici	Macchine isolate	Ferrovie e strade	Opere idrauliche	Acquedotti e fognature	Ponti, manufatti isolati, strutture speciali
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
600.000 000 . . .	1.671	1.671	2.676	1.876	—	1.876	0.945	1.671	2.730
700.000.000 . . .	1.612	1.612	2.584	1.822	—	1.822	0.861	1.612	2.604
800.000.000 . . .	1.566	1.566	2.508	1.764	—	1.764	0.840	1.566	2.545
900.000.000 . .	1.527	1.527	2.444	1.736	—	1.736	0.798	1.527	2.517
1.000.000.000 . .	1.510	1.510	2.416	1.680	—	1.680	0.777	1.510	2.324
1.500.000.000 . . .	1.395	1.395	2.213	1.582	—	1.582	0.735	1.395	2.209
2.000.000.000 . . .	1.325	1.325	2.128	1.548	—	1.548	0.630	1.325	2.049
3.000.000 000 . . .	1.229	1.229	1.996	1.484	—	1.484	0.525	1.229	1.937
4.000.000.000 . . .	1.162	1.162	1.873	1.391	—	1.391	0.462	1.162	1.856
5.000.000.000 . . .	1.115	1.115	1.792	1.313	—	1.313	0.420	1.115	1.792

Per importi stimati superiori si applicano le ultime percentuali della Tabella

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

(4622)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera nazionale per i combattenti

Con decreto Ministeriale n 2351/255 in data 22 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 1958 (registro n 13 Agricoltura, foglio n 305) è stata determinata in via definitiva in L. 18 425.230 (lire diciottomilioniquattrocentoventicinquemiladuecentotrenta), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Eboli (Salerno), della superficie di ettari 51.59 88 nei confronti della ditta CONFORTI Luigi fu Carlo e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 28 dicembre 1952, n 4202, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 4)

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 4 452 288 (lire quattromilioniquattrocentocinquantaduemiladuecentottantotto)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 22 875 000 (lire ventiduemilioniottocentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 92 del 16 aprile 1958

(4571)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano dei torrenti Trigesimo, Boro della Briga, Ambra ed affluenti, ricadente nelle provincie di Siena e di Arezzo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio successivo al registro n. 12, foglio n. 367, è stato determinato il perimetro del bacino montano dei torrenti Trigesimo, Boro della Briga, Ambra ed affluenti, ricadente nelle provincie di Siena e di Arezzo, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

(4581)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1958, registro n. 20 Interno, foglio n. 85, il comune di Corato (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 241.300.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4629)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Inclusione del comune di Roccafiorita (Messina) fra quelli nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche di edilizia asismica.

Con decreto interministeriale 19 maggio 1958, n. 2506, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1958, registro n. 39 Lavori pubblici, foglio n. 62, il comune di Roccafiorita (Messina) è stato incluso fra quelli nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche di edilizia asismica di cui al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105.

(4585)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 6 giugno 1958 « Ammissione degli estratti aromatici del petrolio, impiegati nella preparazione della gomma sintetica, all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine prevista alla lettera H, punto 1, della tabella *A*, allegata al decreto legge 3 dicembre 1953, n. 878 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 20 agosto 1958, n. 200, a pag. 3352, dopo la ventesima riga dell'art. 2, leggasi:

Art. 3.

(4601)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 1° settembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,75	624,75	624,75	624,75	624,75	624,75	624,77	624,75	624,75
$ Can.	643,35	642,50	642,75	642,50	641,70	642,37	642,50	643,65	642,62	642,75
Fr. Sv. lib.	145,79	145 —	145,79	145,79	145,77	145,79	145,79	145,80	145,79	145,79
Kr. D.	89,90	89,90	89,92	89,91	89,95	89,87	89,92	89,95	89,87	89,85
Kr. N.	86,90	86,92	86,94	86,93	87,05	86,87	86,93	86,90	86,87	86,86
Kr. Sv.	120,41	120,40	120,45	120,41	120,55	120,37	120,42	120,40	120,37	120,37
Fol.	164,52	164,575	164,575	164,58	164,55	164,48	164,17	164,50	164,48	164,48
Fr. B.	12,50	12,50	12,51	12,50	12,502	12,50	12,550	12,50	12,49	12,495
Fr. Fr.	148,28	148,32	148,30	148,34	148,20	148,25	148,33	148,25	148,21	148,25
Fr. Sv. acc.	142,44	142,445	142,45	142,47	142,40	142,41	142,45	142,45	142,40	142,40
Lst.	1737,65	1738,625	1738,75	1738,75	1738,875	1738,25	1738,675	1737,30	1737,40	1738,75
Dm. occ.	148,62	148,565	148,55	148,56	148,55	148,55	148,54	148,60	138,54	148,50
Scell. Aust.	24,02	24,02	24,02	24,01	24 —	24 —	24,01	24,02	24 —	24,01

Media dei titoli del 1° settembre 1958

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	63,05
Id. 3,50 % 1902	62 —
Id. 5 % 1935	98,375
Redimibile 3,50 % 1934	83,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	79,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,275
Id. 5 % 1936	98 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	89,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	102,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° settembre 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	642,50
1 Franco svizzero lib.	145,795
1 Corona danese	89,915
1 Corona norvegese	86,93
1 Corona svedese	120,415
1 Fiorino olandese	164,575
1 Franco belga	12,507
100 Franchi francesi	148,335
1 Franco svizzero acc.	142,462
1 Lira sterlina	1738,687
1 Marco germanico	148,55
1 Scellino austriaco	24,013

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI LATINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Fondi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il proprio decreto n. 3809 del 28 febbraio 1958, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Fondi, vacante in questa Provincia al 30 novembre 1957,

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra,

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e del Comune interessato,

Visto l'art 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265,

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281,

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Fondi è così costituita.

Presidente.

Scimeca dott. Enrico, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Mele dott Vincenzo, medico provinciale superiore;

Del Vecchio prof Gaetano, docente in igiene;

Bonadies prof. sen Antonio, docente in patologia medica;

Rapana dott Alberto, ufficiale sanitario del comune di Latina;

Segretario

Di Monaco dott Francesco, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Latina, addì 10 agosto 1958

Il prefetto: DI NAPOLI

(4592)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 59303 del 20 dicembre 1956, con il quale venne indetto pubblico concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1956,

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del predetto concorso,

Vista la terna di nominativi di docenti universitari in clinica medica veterinaria, proposta dall'Ordine dei veterinari della provincia di Campobasso;

Viste le terne di nominativi di veterinari condotti proposte dal Comune interessato,

Visto l'art. 68 del testo unico 27 luglio 1934, n 1265, delle leggi sanitarie,

Visti gli articoli 35, 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1956 è composta dai signori:

Presidente:

Marchese comm. dott. Innocenzio, vice prefetto.

Componenti:

Ruggiero dott Costantino, veterinario provinciale;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;

Castagnoli prof Benito, docente in igiene e polizia veterinaria,

Iannucci dott. Oreste, veterinario condotto.

Segretario:

Savoia dott Mario, consigliere di 2ª classe

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Provincia e. per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Campobasso, addì 7 agosto 1958

Il prefetto SABINO

(4473)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C